

Roma, 10 dicembre 2021
prot.U/116/2021

AI SIGG. PRESIDENTI PROVINCIALI DEL SILB-FIPE

Con Ordinanza del 2 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre, il Ministero della Salute ha approvato il nuovo testo delle "**Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali**", elaborato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dello scorso 2 dicembre, in linea con i rilievi del Comitato tecnico scientifico. Le indicazioni fornite dal nuovo testo sono già vincolanti e applicabili in qualsiasi zona di rischio a seconda dell'attività consentita e introducono alcune novità in ordine al settore della ristorazione e dei giochi, prevedendo altresì una specifica scheda sulle misure di prevenzione applicabili alle discoteche.

Sul punto è bene ricordare che l'art. 12 del D.L. n. 65/2021, c.d. "Riaperture-bis" - norma poi confluita nell'art. 10 bis del D.L. n. 52/2021, c.d. "Riaperture", nel corso del procedimento di conversione in legge di quest'ultimo provvedimento (L. n. 87/2021,) — ha imposto la necessità che le linee guida o i protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili ai diversi settori siano espressamente adottati/recepiti e aggiornati con Ordinanza del predetto Ministero, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le nuove Linee guida, pertanto, sostituiscono quelle di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 29 maggio.

Discoteche

1. In ordine al **distanziamento** viene previsto:

- di riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; se possibile, andranno organizzati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- con riferimento all'attività del ballo, la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri, salvo congiunti;
- i tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

L'obbligo è derogabile in caso di persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

2. Per quel che concerne il **consumo di bevande**, non è consentita la consumazione al banco e la distribuzione può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata.

3. Sull'obbligo di **tracciamento degli accessi** (stabilito dall'art. 5, comma *I-bis*, del D.L. "Riaperture", così come modificato dal **D.L.** n. 139/2021), è previsto che occorre conservare l'elenco delle persone presenti nella struttura per un periodo di 14 giorni, rendendolo disponibile su richiesta delle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di *contact tracing*, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Inoltre è previsto l'obbligo di promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.

È bene, infine, ricordare che la **mancata osservanza delle misure di prevenzione** può comportare, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 52/2021, c.d. "Riaperture", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 (che rinvia all'art. 4 del **D.L.** n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020) (i) una **sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro** e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, la sanzione accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**. Nei casi in cui vi sia stata una **reiterazione** della violazione, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l'applicazione della sanzione accessoria nella misura massima. Inoltre è bene precisare che l'Autorità di controllo, già all'atto dell'accertamento della violazione, può disporre, in via cautelare, la **chiusura provvisoria dell'attività fino a 5 giorni** (che verranno poi scomputati dalla sanzione accessoria eventualmente irrogata). Inoltre, permane l'astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all'art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell'Interno n. 1530/117).

Cordialmente

Maurizio Pasca



Allegato: check list misure di prevenzione per le discoteche